



COMUNE DI MELLE

C.A.P. 12020

Telef. 0175.978031 - 0175.978900

Fax 0175.978111

PROVINCIA DI CUNEO

Part. IVA 00462360041

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 050

OGGETTO: Lista di carico acquedotto e reflui – Disposizioni AEEGSI – Determinazioni.

Per oggi sei luglio duemilaquindici alle ore 07,30 nella solita sala delle adunanze, vennero convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

		Presenti	Assenti
1) FINA Giovanni	Sindaco	X	
2) PONZA Emanuele	Assessore	X	
3) FINO Sergio	Assessore	X	
4) GIUSIANO Claudia	Assessore		X

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Flesia Caporgno Dr. Paolo, il Signor Fina Giovanni, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- dal 2012 l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (AEEG) è diventato il nuovo soggetto regolatore per i servizi idrici, ed è quindi diventata in sigla: AEEGSI. Precedentemente, tale competenza a livello nazionale è stata svolta dal CIP (Comitato Interministeriale Prezzi), dal Cipe (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica), dal COVIRI (Comitato di Vigilanza sull'uso della Risorsa Idrica), dalla CONVIRI (Commissione nazionale per la vigilanza delle risorse idriche) e per pochissimi giorni dall'Autorità per i servizi idrici. Se oggi abbiamo due regolatori, uno locale (EGA – Ente di Gestione d'Ambito, ex AATO) e uno nazionale (l'Autorità), fino al 2011 le tariffe venivano verificate/determinate dalle Camere di commercio per le gestioni ex CIPE o dalle AATO per le gestioni ex Metodo Normalizzato.

Tale novità ha imposto una serie di adempimenti ai diversi operatori tanto rigorosi quanto impegnativi: per i gestori affidatari e le gestioni comunali. Tali adempimenti hanno richiesto un notevole impegno sia in termini di tempo sia economicamente. Se questo carico può essere gravoso per un gestore di medie dimensioni, per un piccolo Comune che gestisce ancora direttamente il servizio idrico può risultare in alcuni casi anche inaffrontabile.

Del resto, spesso, il Comune che gestisce in economia il servizio idrico subisce passivamente l'assenza del regolatore locale che, per motivi organizzativi e/o politici non è ancora riuscito ad applicare la riforma del servizio idrico affidando il servizio al gestore unico.

Queste piccole gestioni hanno sempre avuto vita difficile e, dalla Legge Galli in poi sono sempre state contrastate. Questo orientamento, è stato di recente confermato dalle modifiche apportate al Testo Unico Ambientale (D.Lgs 152/2006) dal Decreto-Legge "Sblocca Italia" 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164:

- l'art. 147 comma 2 lettera b) ripristina il principio dell'unicità della gestione con l'unica eccezione per gli ambiti regionali e per gli enti locali montani con meno di mille abitanti che non sono obbligati ad aderire all'EGA;

- l'art. 172 del D. Lgs. 152/2006, ha confermato il principio secondo il quale l'affidamento al nuovo gestore unico comporta la decadenza delle gestioni esistenti.

Nel caso del piccolo Comune che gestisce in economia il servizio idrico, la situazione spesso è drammatica: è un Ente di piccole dimensioni, con il desiderio di erogare il servizio ai propri cittadini evitando di aumentare le tariffe. Si potrebbe inoltre aggiungere che in molti casi l'amministrazione comunale non vede l'ora di liberarsi di tale servizio in quanto si rende conto che non è possibile fare una adeguata programmazione strutturale. Ma con il nuovo sistema regolatorio, questa situazione si è enormemente complicata a causa dei sempre più gravosi adempimenti richiesti dall'Autorità. Se ne citano qui solo alcuni, quelli più importanti:

□□deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/IDR, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato", come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/IDR, 485/2012/R/IDR e 108/2013/R/IDR;

□□deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" ed il suo Allegato A,

recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all’ingrosso”;

□□deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 –modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” ed il suo Allegato 1,recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)”;

□□delibere 21 novembre 2013, 536/2013/E/idr, e 27 marzo 2014, 142/2014/R/idr, nonché della determina 7 aprile 2014, 5/2014 –DSID, volta ad acquisire informazioni relative al grado di copertura del servizio idrico integrato sul territorio nazionale e all’efficienza del servizio stesso, con particolare attenzione al servizio di misura, oltre che le informazioni inerenti alla qualità del servizio idrico, alla mappatura degli assetti e dell’organizzazione del settore, anche al fine di declinare gli schemi di convenzione tipo;

□□deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” e delle successive determine 28 febbraio 2014, 2/2014 – DSID, e 7 marzo 2014, 7/2014 – DSID;

La maggioranza dei Comuni di fronte a questa nuova complessità si sente schiacciata e abbandonata (sia dalle istituzioni sia dalle associazioni di categoria); non adempie alle disposizioni dell’Autorità semplicemente perché non ne è in grado, e non perviene supporto operativo da alcuno.

L’attività di verifica da parte dell’Autorità si è attivata già nel 2013, ma ha cominciato ad intensificarsi nel corso del 2014.

Infatti, con la Determina n. 6 del 16.10.2014 l’Autorità ha diffidato ad adempiere agli obblighi di predisposizione tariffaria quei soggetti per i quali non dispone di atti, di dati e di informazioni necessarie alla determinazione delle tariffe relative alle annualità 2012, 2013, 2014 e 2015, concedendo breve termine a numerosissimi Comuni per adempiere e quindi per evitare di ridurre del 10% le tariffe.

Successivamente, un migliaio di Comuni viene inserito nei diversi allegati alla Delibera 577/2014/R/idr pubblicata il 21 novembre 2014, con la quale l’Autorità determina una tariffa d’ufficio attraverso l’applicazione di un theta pari a 0,9 sulle tariffe idriche relativamente alle annualità 2012, 2013, 2014 e 2015. Quindi un decremento dei propri introiti tariffari del 10%.

Vi sono però diverse criticità in questa situazione; intanto, non si comprende l’utilità della documentazione richiesta, a fronte di Comuni che non intendono incrementare le tariffe e che non hanno la possibilità di attuare investimenti poiché, di fronte a qualche centinaio di utenti, è evidente l’impossibilità di far sostenere dalle tariffe qualunque minimo investimento.

Oltre a questo, è lecito chiedersi quanto sia giusto imporre una riduzione delle tariffe deliberate da Giunte/Consigli Comunali prima del 2012- ovvero approvate dal precedente soggetto verificatore ossia le Camere di Commercio- prima che la competenza passasse in capo all'Aeegsi.

Infine, queste minori entrate comunali (senza alcuna relazione con i costi effettivamente sostenuti), indurranno quindi gli amministratori locali ad aumentare altri tributi e tasse locali, disattendendo quindi il principio che stabilisce che ogni servizio pubblico debba essere fatto pagare per quanto effettivamente costa. A ciò si deve inevitabilmente aggiungere che, riducendo le tariffe idriche del 10%, si potrebbe dare agli utenti finali un falso segnale che potrebbe portare ad un maggiore spreco della risorsa.

Con questo non si intende avanzare una critica e basta: il lavoro svolto da AEEGSI potrà essere ancor più valorizzato con un maggior dialogo e confronto con i diversi operatori: regolatori locali, gestori e utenti.

Dato atto che anche questo Comune (300 abitanti) è coinvolto dalle disposizioni sopra accennate, e che la struttura del medesimo (due impiegate, un cantoniere ed un tecnico per alcune ore alla settimana) non consentono di disporre del tempo e della capacità per poter adempiere a quanto prescritto, e inoltre non è ancora operativa l'Unione montana dei Comuni;

Dato atto peraltro che questo Ente, insieme con altri Comuni nelle medesime condizioni, si è attivato per poter disporre di un ausilio operativo per fornire almeno i dati essenziali, e che ciò è avvenuto d'intesa con l'Acda, il maggiore gestore pubblico operativo in Provincia di Cuneo;

Considerato peraltro che la situazione attuale comunque impone al Comune l'applicazione delle tariffe ridotte come sopra specificato;

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile formulato dai Responsabili dei servizi ai sensi art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/00, come sostituito dall'art. 3, c. 1 lett. b) del D.L. 174/2012;

Con votazione unanime resa nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di prendere atto di quanto esposto in premessa, in ordine all'obbligo di riduzione tariffaria idrica per questo Comune, nella misura del 10%.
2. Di disporre tale riduzione, in relazione all'esigenza di non pregiudicare gli equilibri di bilancio, per la lista di carico 2015.
3. Di far salve ulteriori diverse determinazioni, atteso che questo Ente ha già iniziato ad affrontare la tematica per il futuro della propria gestione idrica.
4. Di dichiarare ad unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione, stante l'esigenza di emettere le liste di carico per l'annualità in questione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Fina Giovanni



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Flesia Caporgno Dott. Paolo

Per copia conforme all'originale.

Li 09 SET. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Flesia Caporgno Dott. Paolo



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal 09 SET. 2015 al 24 SET. 2015, all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'articolo 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

OPPOSIZIONI:

Li 09 SET. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Flesia Caporgno Dott. Paolo



ESTREMI ESECUTIVA'

Divenuta esecutiva in data _____

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Flesia Caporgno Dott. Paolo



Inviata comunicazione ai Capigruppo Consiliari il 09 SET. 2015 Prot.n. 0002428.